

Gruppo Archeologico Latino (G.A.L.) – Colli Albani – “Bruno Martellotta”

ODV

STATUTO

Art. 1
Costituzione

L'associazione “Gruppo Archeologico Latino (G.A.L.) - Colli Albani - “Bruno Martellotta” - ODV” (di seguito “l'Associazione”), costituita il 24 maggio 2002 a rogito notaio Tufani di Frascati, si configura quale Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro ed in particolare quale organizzazione di volontariato, abbinando tale qualifica e l'acronimo ODV alla propria denominazione, conformandosi alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di volontariato nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed al presente statuto.

L'Associazione costituisce la continuazione della Sezione Criptense dell'Associazione Gruppo Archeologico Latino fondata nel 1970.

L'Associazione ha durata illimitata e sede legale in Grottaferrata (Roma), via Don Annideo Pandolfi 5.

L'Associazione può istituire e revocare sedi periferiche ed operative, anche in altre località, per il miglior raggiungimento delle finalità associative.

Il logo dell'Associazione è quello scelto dai Soci nel corso dell'Assemblea ordinaria tenutasi il 15 marzo 2008 (Allegato A).

Art. 2
Finalità

L'Associazione:

- è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi contenuti nella Carta dei Valori del Volontariato;
- non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si attiene ai principi di democraticità interna della struttura, di non discriminazione e di parità, nonché di elettività e gratuità delle cariche sociali;
- ha lo scopo di contribuire alla individuazione, conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali ed ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici ed archivistici, librari, demo-etnoantropologici e geologici), collaborando con le autorità preposte e gli enti pubblici;
- persegue l'erogazione di prestazioni dirette alla generalità della popolazione avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei soci;
- svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sulle proprie finalità e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- collabora con altri organismi pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, e, occorrendo, con singoli privati.

Art. 3
Soci

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che intendono condividere le finalità indicate all'art. 2. e collaborare per il loro perseguimento.



Luca to Longiclav

a) *Aspiranti soci*

Chi desidera diventare socio deve inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza riserve lo Statuto e di impegnarsi a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi mediante la propria attività e versando la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

La domanda è accolta o rifiutata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'aspirante socio entro trenta (30) giorni.

L'interessato, in caso di rigetto della domanda, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile.

L'iscrizione nel libro dei soci, successiva alla deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

b) *Soci*

Sono Soci dell'Associazione coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

La quota associativa non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita dello status di associato.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- (i) **dimissioni:** ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso è libero e gratuito ed avrà decorrenza immediata;
- (ii) **decadenza:** il socio decade dallo status di associato trascorsi tre (3) mesi dalla data di scadenza prevista per il rinnovo delle adesioni mediante il versamento delle relative quote associative;
- (iii) **esclusione:** qualora il socio compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dei Regolamenti, ove adottati, nonché delle risoluzioni approvate dagli organi associativi o tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta (30) giorni al Collegio dei Probiviri. In tal caso il Presidente del Collegio deve provvedere alla convocazione del Collegio stesso entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta; il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dalla convocazione e decide in via definitiva.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione.

I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, nonché a ricevere una copia del presente Statuto.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, le risoluzioni approvate dagli organi associativi, nonché a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare e nei termini fissati dall'Assemblea dei Soci, ed a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali rimanendo coerenti con gli impegni assunti.

I Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, in particolare il diritto di esaminare i libri sociali e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali con l'osservanza delle disposizioni statutarie.

I Soci svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Non è consentito ai soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto

Bruno Martellotta

rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai soci non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Nello spirito animatore dell'Associazione di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i Soci liberamente rinunciano a favore dell'Associazione al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Direttore
- il Collegio dei Proviviri
- il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito anche solo "il Revisore dei Conti") di cui al successivo art. 12;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- l'Organo di revisione legale dei conti, se obbligatorio per legge;

Art. 6

Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea dei Soci (in appresso "l'Assemblea") è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci;
- b) hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto, nonché di essere eventualmente eletti alle cariche sociali, tutti coloro che risultano essere iscritti nel libro dei Soci e che alla data stabilita per l'Assemblea stessa risultano aver versato la quota associativa, a prescindere dalla data di scadenza fissata per il pagamento di tale quota;
- c) l'Assemblea è presieduta dal Direttore o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano d'età; in assenza di consiglieri, da persona designata dall'Assemblea;
- d) le convocazioni dell'Assemblea, dariceversi almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione, devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, fax o email, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e/o l'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di seconda convocazione, la relativa riunione deve tenersi entro quarantacinque (45) giorni dalla data fissata per la prima;
- e) l'Assemblea è convocata dal Direttore almeno due volte l'anno, per approvare, rispettivamente, il bilancio consuntivo, entro il 30 aprile, e quello preventivo, entro il 30 novembre;
- f) l'Assemblea può altresì essere convocata ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci; nel secondo caso, l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta con l'osservanza del termine di preavviso;
- g) in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è

Handwritten signature: Bruno Martellotta

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega;

h) ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega;

i) le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 17 e 18;

j) l'Assemblea vota formalmente per alzata di mano. Nel caso di elezione delle cariche sociali e di provvedimenti nei riguardi delle singole persone, nonché ogni qualvolta l'Assemblea od il Direttore lo ritengano opportuno, si procederà con votazione a scrutinio segreto;

k) l'Assemblea ha le seguenti competenze:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo:

1. il Direttore;
2. il Segretario;
3. il Tesoriere;
4. due (2) consiglieri;

- eleggere i componenti del Collegio dei Proibiviri;

- eleggere il Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori Conti, di cui al successivo art. 12;

- nominare i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, qualora l'Associazione vi sia tenuta per legge, anche in sostituzione del Revisore dei conti o dei Revisori dei conti di cui all'alinea che precede;

- revocare i componenti degli organi sociali;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- deliberare sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;

- deliberare sul trasferimento di sede;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti dell'Associazione;

- deliberare su ogni altro oggetto attribuito alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dallo statuto nonché su ogni altro oggetto sottoposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo;

l) le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati;

m) le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 7 Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo (in appresso il "Consiglio") è l'organo di amministrazione dell'Associazione;

b) è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 membri, inclusi il Direttore, il Segretario e il Tesoriere, scelti tra i Soci iscritti all'Associazione;

Lorenzo Bongiorno

- c) alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto i Coordinatori dei settori operativi, se nominati. Essi possono esprimersi solo con voto consultivo. Alle riunioni può altresì assistere il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori;
- d) se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In assenza di questi, verranno convocate elezioni per eleggere il o i consiglieri sostitutivi, i quali scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina;
- e) il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. In tal caso la riunione deve tenersi entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore;
- f) la convocazione, dariceversi almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione, viene effettuata per iscritto via fax, lettera raccomandata, posta ordinaria o elettronica, o a mano. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con le medesime modalità almeno due (2) giorni prima della data fissata per la riunione;

- g) il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore, oppure, in sua assenza, dal componente più anziano d'età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato da chi presiede;
- h) le riunioni di Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti;
- i) ai membri del Consiglio è consentito partecipare alle riunioni mediante audio o video conferenza, purché il verbalizzante ed almeno un (1) membro del Consiglio siano fisicamente presenti nella sede fissata per la riunione stessa;
- j) il Consiglio delibera a maggioranza semplice;
- k) il Consiglio ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali, rispettivamente entro il mese di novembre e di aprile di ogni anno;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - deliberare su eventuale assunzione di personale;
 - deliberare sull'uso della firma negoziale da parte dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - dichiarare la decadenza dei soci che non abbiano versato la quota associativa entro i termini di cui al precedente art. 3(b/ii);
 - deliberare l'esclusione dei soci;
 - stabilire preventivamente limiti massimi e condizioni relativamente al rimborso spese di spettanza dei volontari con l'osservanza della normativa applicabile, nonché deliberare sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso spese mediante autocertificazione;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Direttore per motivi di necessità e urgenza;
 - predisporre il/i regolamento/i dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - esercitare ogni altra attività funzionale alla gestione corrente dell'Associazione, con facoltà di attribuire specifici compiti ai propri componenti;

nuovo
fanzichella

~~Gruppo Archeologico Latino (G.A.L.) - Colli Albani - "Bruno Martellotta" - ODV~~

- l) le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

Art. 8
Direttore

Il Direttore:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma legale dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Direttore cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 6(e) e 7(e).

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età.

Viene eletto dall'Assemblea e fa parte del Consiglio.

Art. 9
Segretario

Il Segretario coadiuva il Direttore e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- provvedere alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Viene eletto dall'Assemblea e fa parte del Consiglio.

Art. 10
Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Direttore ed ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché le relative relazioni, da sottoporre ai componenti del Consiglio rispettivamente entro il 31 ottobre e il 31 marzo di ogni anno;
- curare il deposito del bilancio, ai sensi di legge, e le altre eventuali forme di pubblicità previste per legge;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio e del Direttore, rilasciando all'occorrenza quietanze;
- provvedere alla redazione annuale dell'inventario.

Viene eletto dall'Assemblea e fa parte del Consiglio.

Art. 11
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Bruno Martellotta

Esso elegge nel suo seno il Presidente e stabilisce le proprie modalità di procedura nel corso della sua prima riunione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Si pronuncia sui ricorsi dei soci avverso la loro esclusione dall'Associazione.

Esso giudica ex bono et equo senza formalità di procedura.

Art. 12

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, tanto in forma monocratica che riunito in collegio (composto da tre membri), è eletto dall'Assemblea e può essere estraneo (ovvero essere composto anche da estranei) all'Associazione.

Il Revisore:

- vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa;
- partecipa alle Assemblee e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata;
- in assenza dell'Organo di Controllo di cui all'art. 6(k), vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.

Il Revisore ovvero i componenti del Collegio dei Revisori è/sono rieleggibile/i.

Art. 13

Gratuità e durata delle cariche

- a) Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito (con la possibile eccezione del/dei Revisore/i dei Conti, qualora questi sia/siano estraneo/i all'Associazione). È consentito il rimborso spese.
- b) Le cariche hanno la durata di due anni solari e vengono rinnovate, salva diversa necessità, in occasione dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del bilancio consuntivo.
- c) Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 14

Risorse economiche e patrimonio

- a) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi da privati;
 - contributi dallo Stato, da Enti e da Istituzioni Pubbliche;
 - contributi da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- b) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Lauro Longiclavio

- c) Il patrimonio ed i proventi dell'Associazione sono utilizzati obbligatoriamente ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
- d) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto come stabilito dal successivo art.18.

Art. 15
Quota associativa

L'ammontare della quota associativa, nonché la data di scadenza per il rinnovo delle adesioni mediante il versamento delle relative quote associative, è fissato dall'Assemblea nel corso della riunione di novembre. La quota è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita dello status di associato.

Art. 16
Bilancio

- a) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 6.
- b) I bilanci devono coincidere con l'anno solare.

Art. 17
Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Direttore, dal Consiglio o da almeno 10 Soci. Per le relative deliberazioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci, ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega.

Art.18
Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

- a) Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione possono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
- b) In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo altresì che la devoluzione dell'attività nette patrimoniali dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore e secondo quanto riportato dal presente statuto.
- c) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione di Volontariato avente finalità analoghe, individuata dall'Assemblea con l'osservanza della normativa di settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19
Norma di rinvio

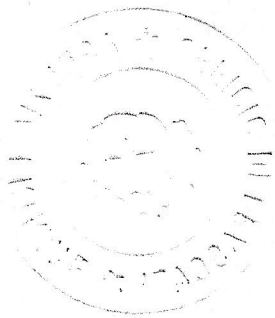
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, e specificatamente ove l'Associazione fosse tenuta a nominare un Organo di Controllo e/o un Organo di Revisione Legale dei conti, si fa rinvio al Codice del Terzo Settore, alle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano in materia.

23 febbraio 2018



Luigi Fongicola

~~Luigi Fongicola~~



AGENZIA DELLE ENTRATE FISCALI REGIONALI E LOCALI FIRMA E DATA
485
3
8-3-18
PROF. ATO PROF. ATO ATO GENE IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO
AFF. MARCO